

**COMUNE DI CUNICO**

PROVINCIA DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35****OGGETTO:****Conferma aliquota IMU anno 2024**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Cunico.

Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CERON Cristina - Sindaco	Sì
2. BONETTO Matteo - Vice Sindaco	Sì
3. GIROTTI Gianluca - Assessore	Sì
4. SERRA Alberto - Consigliere	Sì
5. CAVALLITO Ileana - Consigliere	Sì
6. BURIOLA Federico - Consigliere	No
7. ARNO' Celeste Luigi - Consigliere	Sì
8. PONZIO Elisa - Consigliere	No
9. DEZZANI Vittorio - Consigliere	No
10. GARGIULO Anna - Consigliere	Sì
11. CERRATO Vittorio - Consigliere	No
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DE STEFANO Francesca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor CERON Cristina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il responsabile del servizio finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a

quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato che con D.M. 7/7/2023 è stato approvato il prospetto delle aliquote, che individua le casistiche che possono essere oggetto di aliquote Imu differenziate che doveva essere applicato a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, ed elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M..

Atteso tuttavia che nella legge di conversione del DI 132/2023 è stato introdotto l'articolo 6-ter il quale prevede che, a seguito della fase di sperimentazione, per l'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef, decorre dal 2025;

Vista la delibera consiliare n.12 del 04/07/2020 con la quale è stato approvato un nuovo Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

VISTA la delibera consiliare n. 30 del 18/12/2021 che stabilisce le seguenti aliquote per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6;
- 5) terreni agricoli: esenti;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,60 per mille.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro

la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

#### **DELIBERA**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare e confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6;
- 5) terreni agricoli: esenti;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille.

Disporre la pubblicazione della presente deliberazione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto

Il Presidente  
CERON Cristina

Il Segretario Comunale  
DE STEFANO Francesca

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

n. 15 del registro pubblicazione

Certifico io Responsabile della gestione albo pretorio on-line che la presente deliberazione viene pubblicata in data 16-gen-2024 sul sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cunico, lì 16-gen-2024

**Il responsabile dell'albo pretorio on line**  
Marciello Liliana

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente esigibile, ex art 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/00  
\_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134 3° comma, del D. Lgs 267/2000;

Cunico, lì 14/10/2024

**Il responsabile dell'albo pretorio on line**  
Marciello Liliana

---

### **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi senza opposizioni

Cunico, lì 14/10/2024

**Il responsabile dell'albo pretorio on line**  
Marciello Liliana

---

